

R.G. 568/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) dr. Raffaella Genovese | Presidente |
| 2) dr. Sebastiano Napolitano | Consigliere rel. |
| 3) dr. Arturo Avolio | Consigliere |

Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 09/12/2024, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 568/2023 r.g.

T R A

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Roberto Maisto, Erminio Capasso, Verrengia, Gianluca Tellone e Mauro Elberti

APPELLANTE

E

COPPOLA Salvatore generalizzato in atti
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ferraiuolo

APPELLATO

OGGETTO: Rottamazione quater

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, l'INPS ha proposto appello avverso la sentenza n. 1167/2023 del 13.3.2023 con la quale il Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio di opposizione avverso l'avviso di addebito

n.3282021003606241000, con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento alla Gestione Separata Liberi Professionisti, dei contributi relativi all'anno 2014 e di pertinenza della **gestione separata ex art. 2 comma 26 L. 335/1995**, avendo l'appellato prodotto per il suddetto anno un reddito da lavoro autonomo derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, non assoggettato a contribuzione obbligatoria in favore di altri Enti o Casse professionali, ha dichiarato la prescrizione dei contributi ed ha compensato le spese.

Avverso la statuizione è insorto l'INPS che ha contestato la pronuncia di intervenuta prescrizione e sostenendo, tra l'altro, l'esistenza di un occultamento doloso dei debiti, ha chiesto pertanto riformarsi la sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione .

Si è costituito COPPOLA Salvatore al solo fine di comunicare l'adesione alla rottamazione-quater ed ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Onerata parte appellata a produrre documentazione attestante l'adesione alla rottamazione all'odierna udienza, svolta secondo le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c., preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto nei termini di cui in motivazione.

1. Va preliminarmente osservato che risulta documentato che il COPPOLA ha aderito alla Definizione Agevolata dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022 ("Rottamazione-Quater" -Art. 1, Commi Da 231 A 252, Legge N. 197/2022).

1.1 L'istanza di rottamazione, come risultante dalla documentazione allegata al fascicolo telematico, ha avuto ad oggetto anche l'avviso di addebito

n.3282021003606241000, avverso il quale il professionista depositava ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ed oggetto della sentenza qui gravata.

1.2. Nel caso di specie, l'appellato ha prodotto l'istanza di adesione alla cd. rottamazione quater, ed a seguito di ordinanza emessa in data 14 ottobre 2024, la Difesa di parte appellata ha depositato la dichiarazione di adesione del 17 aprile 2023 prot. W-2023041705428776 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con allegata rateizzazione delle somme da pagare e prima rata prevista per il 31.10.2023 per l'importo di 1.293,28 (seconda rata prevista per il 30.11.2023 per l'importo di 1.293,20; terza rata per il 28 febbraio 2024 per l'importo di euro 646,58; quarta rata per il 31 maggio 2024 per l'importo di euro 646,61; quinta rata per il 31 luglio 2024 per l'importo di euro 646,59; sesta rata per il 30 novembre 2024 per l'importo di euro 646,64; e così via).

1.3 Va tuttavia osservato che in nessun atto l'appellato ha dedotto prima ancora che offerto di provare di aver dato seguito al pagamento degli importi secondo il piano di rateizzazione stabilito dall'AdER almeno sino al 30 novembre 2024 (ultima rata prima della presente decisione); ne consegue che dalla documentazione prodotta può conseguire l'effetto sperato dall'Appellato, che non può certo essere la cessazione della materia del contendere, ma al più la definizione in rito del presente giudizio giusta estinzione dello stesso disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022:

2. Sul punto è sufficiente richiamare i principi espressi da recentissima giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. in motivazione, Cass. civ. sez. trib., 11/09/2024, n.24428 – che interrogandosi su due profili:

a) quale sia l'incidenza della procedura di rottamazione (ritualmente accettata dall'amministrazione) sul corso del giudizio e, in particolare, se, nelle more della rateizzazione, il giudizio debba restare sospeso fino al compiuto integrale versamento delle somme dovute;

b) come refluisca l'eventuale inadempimento nel versamento delle somme dovute;

ha chiarito in primo luogo che la procedura di rottamazione non comporta la sospensione del giudizio, a pena di introdurre una sorta di "blocco" del giudizio stesso, al di fuori delle ipotesi di sospensione previste dall'ordinamento vigente (*"il processo verrebbe collocato in uno stato di peculiare quiescenza, destinato a protrarsi fino allo spirare del termine ultimo scandito da un piano di rateizzazione concordato altrove, piano che, infine, si offrirebbe ad un accertamento banco judicis, non esplicitato dalla norma in esame e finalizzato ad appurare l'esecuzione completa e puntuale di tutti i versamenti pattuiti nel quadro della "rottamazione"*), bensì ricorrendone i presupposti, l'estinzione del giudizio disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022; in secondo luogo, come specificato dal secondo periodo del comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".

2.1 Orbene, per quanto riguarda il primo elemento, ossia "il perfezionamento della definizione", questo si identifica nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta.

2.2 Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art. 1.

2.3 Il quadro normativo è completato, per quanto qui rileva, dai commi 241 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 51 del 2023) (*"Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,*

nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione".) e 244 ("In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione....").

2.4 La Suprema Corte, per quel che qui rileva, ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla procedura cd. rottamazione-ter, che, "In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 3 del D.L. n. 119 del 2018, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (cd. "rottamazione-ter"), il comma 6 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta" (Cass. n. 20626 del 24/07/2024).

2.5 Nel caso di specie, l'appellato ha prodotto l'istanza di adesione alla cd. rottamazione quater, ed a seguito di ordinanza emessa in data 14 ottobre 2024, la Difesa di parte appellata ha depositato la dichiarazione di adesione del 17 aprile 2023 prot. W-2023041705428776 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con allegata rateizzazione delle somme da pagare e prima rata prevista per il 31.10.2023 per l'importo di 1.293,28 (seconda rata prevista per il 30.11.2023 per l'importo di 1.293,20; terza rata per il 28 febbraio 2024 per l'importo di euro 646,58; quarta rata per il 31 maggio 2024 per l'importo di

euro 646,61; quinta rata per il 31 luglio 2024 per l'importo di euro 646,59; sesta rata per il 30 novembre 2024 per l'importo di euro 646,64; e così via).

2.6 Non vi è, tuttavia, prova documentale dei pagamenti già eventualmente effettuati e della regolarità degli stessi sino al 30 novembre 2024 (ultima rata prima della presente decisione), secondo la rateizzazione concessa; ne consegue, in mancanza della prova del parziale adempimento, l'impossibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per come disegnata dall'art. 1, comma 236 della L. n. 197 del 2022;

3. Venendo al merito della controversia, risulta documentato e incontroverso che all'appellato è stato notificato, in data 21.9.2020, l'avviso di iscrizione alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995 e, in data 30.12.2021, l'avviso di addebito per i redditi da lavoro autonomo professionale prodotti nell'anno 2014, indicati in atti.

3.1 In ordine al decorso del termine di prescrizione della pretesa vantata dall'istituto per i contributi sul reddito del 2014, deve tenersi conto della sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19, di cui all'art. 37 D.L. 18/2020, conv. in L.27/2020. Infatti, l'articolo citato dispone, al 2° comma: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

3.2 Le norme introducono una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19: l'effetto è quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020

(pari a 129 giorni), che, pertanto, risulta neutralizzato ai fini del decorso del termine di prescrizione.

3.3 Nel caso di specie la prescrizione del diritto di credito è iniziata a decorrere antecedentemente alla data del 23.2.2020, con la conseguenza che, se il periodo neutralizzato non consuma il termine quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, L. 335/1995, ciò vuol dire che alla data di cessazione della causa di sospensione il termine di prescrizione subirà uno slittamento in avanti di un periodo pari a quello di sospensione e potrà ritenersi compiuto quando la somma del periodo antecedente al 23 febbraio 2020 e di quello successivo al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.

3.4 Individuato come dies a quo della prescrizione, relativamente ai contributi dovuti sul reddito del 2014, il giorno 16.6.2015; più esattamente, la data prevista per il versamento delle imposte e dei contributi era il 7.7.2015 (come da proroga disposta con il D.P.C.M. 9.6.2015), sicché la prescrizione si sarebbe perfezionata il 7.7.2020, ma poiché, per le ragioni esposte, occorre aggiungere il periodo intermedio di sospensione di 129 giorni, ne deriva che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe maturato alla data del 13.11.2020.

3.5 Orbene è pacifico che il contribuente aveva ricevuto in data 21.09.2020 il primo atto interruttivo dei termini di prescrizione per cui alcuna prescrizione è maturata.

4. Ne consegue l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza e conseguente rigetto dell'originaria domanda del contribuente

5. Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni esaminate alla luce della normativa emergenziale.

6. Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando così decide:

Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'originaria domanda dell'originario ricorrente.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio .

Contributo unificato come in motivazione

Così deciso in Napoli, il 9 dicembre 2024

Il Consigliere est.
dr. Sebastiano Napolitano

Il Presidente
dr. Raffaella Genovese